

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1988

**Presidenza del Presidente BERLANDA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Disciplina del credito peschereccio di esercizio» (1033)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 5 e passim
BERTOLDI (PCI) .....	4, 7
BRINA (PCI) .....	3, 4, 5 e passim
CANDIOTO (PLI) .....	4
FIORINO, sottosegretario di Stato per la marina mercantile .....	4, 5, 6 e passim
LEONARDI (DC) .....	4
RUFFINO (DC), relatore alla Commissione ..	2, 3 4 e passim

*I lavori hanno inizio alle ore 11,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Disciplina del credito peschereccio di esercizio» (1033)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina del credito peschereccio di esercizio».

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Informo gli onorevoli colleghi che è pervenuto il parere favorevole con osservazioni della Commissione bilancio, mentre erano già pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup> e della Giunta per gli affari delle Comunità europee. Invito il relatore a dar conto del parere della Commissione bilancio.

**RUFFINO, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'iter di questo provvedimento, che è abbastanza travagliato, forse può finalmente giungere in porto. La Commissione bilancio e programmazione economica ha esaminato gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista e da me, ed ha espresso parere favorevole sull'emendamento di iniziativa del senatore Bertoldi e di altri senatori, volto ad introdurre, dopo l'articolo 16, il seguente articolo aggiuntivo che recita:

«1. I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia a carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi derivanti dall'attività di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie attraverso la stipula di convenzioni con gli istituti bancari e l'attivazione di linee di credito garantite dai consorzi medesimi, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari ad un decimo degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di 200 milioni di lire annui.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'erogazione del contributo in conto capitale ai consorzi di garanzia anzidetti, si provvede con apposito accantonamento, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dal successivo articolo 19».

La Commissione bilancio dà parere favorevole «a condizione che il relativo onere sia fronteggiato nell'ambito delle disponibilità complessive di copertura stabilite dall'articolo 19». A me pare che sia già implicito, perchè nel testo dell'emendamento presentato dai colleghi Bertoldi ed altri si fa riferimento all'onere e si dice che a questo «si provvede con apposito accantonamento, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dal successivo articolo 19»; quindi mi pare che non si possa neanche parlare, nel caso di specie, di una osservazione della Commissione bilancio perchè l'osservazione di questa Commissione è

già esplicitata in modo estremamente chiaro nell'emendamento dei colleghi Bertoldi ed altri.

Invece una maggiore attenzione credo che dobbiamo rivolgere alla seconda osservazione che la Commissione bilancio fa sugli emendamenti che, sempre ad opera dei senatori Bertoldi ed altri e del relatore, sono stati presentati all'articolo 4. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli altri due emendamenti relativi all'articolo 4, «a condizione che l'ammontare complessivo della copertura disposta con l'articolo 19 del disegno di legge venga conseguentemente ridotto per fronteggiare gli oneri derivanti da tali emendamenti all'articolo 4 e relativi alle minori entrate ad essi connessi». Ricordo ai colleghi che gli emendamenti all'articolo 4 tendono ad estendere alla cambiale peschereccia i privilegi della cambiale agraria, sulla base della considerazione, fatta dai presentatori degli emendamenti, che il disegno di legge poteva rivelarsi del tutto inefficace ed essere vanificato nel conseguimento dei propri obiettivi se non vi fossero state queste agevolazioni di carattere fiscale che consentivano l'accesso al credito peschereccio.

Non so in che modo si possano bilanciare queste eventuali minori entrate con il finanziamento complessivo disposto nell'articolo 19, perchè mentre la cosa si appalesa di facile attuazione per quanto attiene all'emendamento che prevede la copertura fino a 200 milioni presentato dai senatori Bertoldi ed altri (perchè nella capienza dei tre miliardi e mezzo ci stanno i 200 milioni, per cui l'intervento dello Stato si ridurrà, conseguentemente, di 200 milioni), più articolata e complessa deve essere in quest'altro caso.

Debbo rilevare per la verità che, a mio avviso, appare improprio parlare di minori entrate se è vero, come è vero, che istituimo per la prima volta il credito peschereccio: quindi non dovremmo parlare di minori entrate; anzi, sia pure con i benefici fiscali che noi diamo, una qualche maggiore entrata dovrebbe esserci. Questi sono i misteri della finanza, per cui non so dare ad essi una catalogazione dal punto di vista tecnico. A meno che lo Stato non valuti le minori entrate conseguenti ad un credito per attività peschereccia che si poteva egualmente svolgere senza i benefici fiscali che proponiamo con i nostri emendamenti.

Al riguardo vorrei il parere illuminato del Governo, vorrei che ci desse delle indicazioni più precise perchè, a mio avviso, una soluzione potrebbe essere quella di ridurre i 3 miliardi e mezzo, previsti nel disegno di legge, per esempio di 500 milioni; però non so se questa sia una tecnica contabile che può dare i risultati che vogliamo. Altrimenti non so come si possano coprire eventuali minori entrate fiscali connesse a questo provvedimento agevolativo: è un po' la quadratura del cerchio, a mio avviso.

BRINA. Ma minori entrate fiscali non fanno carico su questo provvedimento; eventuali minori entrate fiscali verranno registrate nei capitoli del Ministero delle finanze, non su questo del Tesoro.

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. Noi affermiamo che non vi sarebbero minori entrate: non so se questa affermazione sia sufficiente a superare lo scoglio.

PRESIDENTE. Noi siamo in sede deliberante e dobbiamo attenerci al parere della Commissione bilancio, che è favorevole a condizione che l'ammontare complessivo della copertura venga conseguentemente ridotto per fronteggiare gli oneri derivanti da tali emendamenti.

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. Potremmo ricorrere all'*escamotage* di ridurre di 100 milioni il finanziamento.

BERTOLDI. Anche perchè una previsione delle minori entrate non esiste, a meno che il Governo non sia in grado di farla. Allora 50 o 100 milioni di riduzione potrebbero rappresentare una soluzione.

BRINA. Però c'è un problema di partenza, cioè che il provvedimento parte dal 1987, quindi noi in sede di coordinamento dovremmo aggiornarlo al 1988.

LEONARDI. Il 1987 è già trascorso: si devono fare i conti per il 1988. Comunque sono d'accordo sulla riduzione di 100 milioni.

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. Sì, riduciamo di 100 milioni per evitare osservazioni, perchè non vorrei che, una volta approvato questo provvedimento, il Capo dello Stato ce lo rimandasse indietro.

BRINA. Bisogna emendare l'articolo 19.

FIORINO, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Io mi rimetto alla Commissione.

CANDIOTO. Di quale articolo si tratta?

BRINA. Dell'articolo 19 che al primo comma recita: «Per le finalità di cui all'articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni per l'anno 1987 e di lire 3.600 milioni per l'anno 1988. Per le finalità di cui all'articolo 12, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per il 1987».

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. Lascerei immutata questa dizione perchè l'indicazione della spesa relativa al 1987 è fatta non credo per dare carattere reiterativo all'intervento quanto per utilizzare i fondi iscritti in bilancio per l'anno 1987. Quindi lascerei tale dizione perchè poi, al secondo comma, si aggiunge: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro...».

PRESIDENTE. Ma non possiamo inventare emendamenti su questa materia senza avere una quantificazione.

BRINA. Ci mettiamo poco a verificare sul bilancio triennale se il capitolo 9001 è coperto o meno.

FIORINO, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Quello che posso dire io è che il 1987 è già trascorso dal punto di vista dell'efficacia della norma.

BRINA. Sarebbe comunque opportuno, ripeto, controllare presso la Commissione bilancio se esiste la copertura del capitolo 9001. Potremmo partire dall'anno 1987 e coprire il 1988.

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. La nostra proposta sarebbe di ridurre la spesa complessiva prevista dal presente disegno di legge da 6 miliardi e 600 milioni a 6 miliardi e 500 milioni, di cui 3 miliardi per l'anno 1987 e 3 miliardi e mezzo per l'anno 1988, riducendo di 100 milioni l'onere a carico del bilancio dello Stato prevedendo che le minori entrate fiscali connesse a questa operazione siano appunto di 100 milioni. Mi sembra che in questa maniera daremmo una risposta.

BRINA. Non c'entra ai fini delle postazioni di bilancio perchè è ovvio che entrerà nel quadro generale delle entrate e qui c'è la postazione di spesa che va per proprio conto.

Il parere della 5<sup>a</sup> Commissione si deve intendere in questo modo: nei nostri emendamenti prevediamo una agevolazione di un decimo nel limite dei 100 milioni, è ovvio che tutta la gestione di questa norma che introduciamo con il nostro emendamento deve restare in questo ambito.

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. È per le minori entrate che non sappiamo come fare, per quelle annesse e connesse.

BRINA. A condizione del relativo onere. L'onere si presume che si riferisca al nostro emendamento.

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. Il vostro emendamento per quanto riguarda il primo comma non ha problemi. Potrei proporre un ordine del giorno in cui, poichè attualmente non è quantificabile il minor gettito fiscale, si impegna il Governo nell'ambito dei 6 miliardi e 600 milioni a tenere conto di questa eventuale minore entrata e quindi ad impegnare una cifra inferiore...

PRESIDENTE. Sarebbe a mio avviso opportuno soddisfare l'esigenza avanzata dalla 5<sup>a</sup> Commissione con una disposizione - analogamente a quanto si è fatto in altri casi - che preveda automaticamente la diminuzione degli stanziamenti relativi all'articolo 19 ove si verifichi una minore entrata tributaria in conseguenza delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 integrato dall'emendamento predetto.

BRINA. Signor Presidente, faccio presente che, anche in base ad informazioni personalmente ricevute, ritengo che tale soluzione sia corretta.

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. Mi pronuncio favorevolmente a tale soluzione.

FIORINO, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Anche il Governo è favorevole a tale soluzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Il credito peschereccio di esercizio ha per scopo: la valorizzazione e l'incremento della produzione ittica in relazione alle esigenze di mercato; il miglioramento funzionale delle strutture produttive aziendali ed interaziendali; l'aumento della produttività delle imprese di pesca e di acquacoltura nelle acque marine o salmastre; il miglioramento delle condizioni di reddito e di occupazione delle categorie interessate; il potenziamento della cooperazione e dell'associazionismo per assicurare alle imprese maggiore competitività sul mercato in coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Sono ammesse alle operazioni di credito peschereccio di esercizio:

a) le imprese singole o associate che esercitano la pesca marittima e l'acquacoltura nelle acque marine o salmastre e siano iscritte nel registro di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

b) le cooperative di pescatori e loro consorzi iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione;

c) le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 2 agosto 1975, n. 388.

2. Nelle operazioni di credito d'esercizio di cui al presente articolo viene data priorità alle forme associate delle imprese di pesca, alle cooperative e loro consorzi.

A questo articolo è stato presentato, da parte del relatore, un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono del parere che sia opportuno sopprimere il secondo comma dell'articolo in esame e ne spiego brevemente le ragioni. L'articolo 2 dice: «Sono ammesse alle operazioni di credito peschereccio di esercizio: a) le imprese singole o associate che esercitano la pesca marittima e l'acquacoltura nelle acque marine o salmastre e siano

iscritte nel registro di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963; *b*) le cooperative di pescatori e loro consorzi iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione; *c*) le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 2 agosto 1975, n. 388».

Nel secondo comma, come osservava giustamente nella scorsa seduta il collega Vitale, nelle operazioni di credito di esercizio si dà priorità alle forme associate delle imprese di pesca, alle cooperative e loro consorzi e scompaiono quindi le imprese singole. Questa ci sembra una discriminazione non valida che giustifica la presentazione del mio emendamento.

FIORINO, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo si era dichiarato contrario agli emendamenti senza entrare nel merito, tranne che per alcuni aspetti, al fine di poter vedere varato rapidamente il provvedimento e renderlo applicabile. Ma una volta che si è deciso di procedere ad un riesame delle norme, pur ribadendo che in effetti c'è una logica nella formulazione del secondo comma, come ho già detto nella precedente seduta, mi rimetto alla Commissione allo scopo di favorire e accelerare l'*iter* del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

BERTOLDI. La mia parte politica non è d'accordo sulla soppressione del secondo comma dell'articolo 2 perchè tale articolo certo fa una preferenza per le forme associate ma non esclude di per sé imprese singole. Riteniamo quindi che sia utile mantenere il comma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore Ruffino, tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo agli articoli successivi. Ne do lettura:

### Art. 3.

1. Sono prestiti di credito peschereccio di esercizio quelli concessi per le operazioni dirette al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge. In particolare quelli concessi:

*a*) per la gestione delle aziende indicate nell'articolo 2 condotte in forza di un legittimo titolo;

*b*) per la manutenzione delle navi e delle attrezzature e per l'acquisto degli attrezzi, dispositivi o apparecchiature utilizzati per la

ricerca, la cattura o l'allevamento di pesci, di crostacei e di molluschi e per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

c) per l'acquisto di pesci, di crostacei e di molluschi e per le spese di gestione di impianti per l'allevamento e la riproduzione degli stessi in acque marine o salmastre;

d) per la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti pescati o allevati;

e) per la gestione delle società di capitale o di armamento costituite tra cittadini italiani e cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca marittima in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, a condizione che la partecipazione italiana al capitale sociale della società mista sia superiore al 40 per cento oppure al massimo previsto dalle autorità estere;

f) per le anticipazioni delle cooperative e delle associazioni dei produttori ai propri soci sui prodotti ittici conferiti o da conferire in base ai programmi di produzione;

g) per le anticipazioni su pegno di prodotti ittici depositati in luoghi pubblici o privati di conservazione.

2. Le aziende danneggiate da avversità atmosferiche o da pubbliche calamità per il ripristino dell'attività produttiva possono ottenere i benefici previsti dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

**È approvato.**

Propongo di accantonare l'articolo 4 e i relativi emendamenti in attesa dei chiarimenti richiesti per risolvere il problema finanziario sopra discusso.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi. Ne do lettura:

#### Art. 5.

1. I prestiti e le anticipazioni di cui all'articolo 3 si effettuano con sconto o rilascio di cambiale pesca o con apertura di credito in conto corrente ed hanno durata non superiore a diciotto mesi.

2. L'apertura di credito in conto corrente nonché le operazioni perfezionate in altre forme tecniche possono essere assistite da cambiali pesca a garanzia.

3. Con decreto del Ministro del tesoro sono emanate le norme di attuazione delle aperture di credito in conto corrente.

4. I prestiti e le anticipazioni di cui all'articolo 3 si effettuano con lo sconto o rilascio di cambiale pesca o con apertura di credito in conto corrente o nelle altre forme tecniche consentite dagli ordinamenti dei singoli istituti di credito.

**È approvato.**



## Art. 6.

1. Il numero 9 del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«9) altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunità economica europea in materia di pesca marittima, nonché allo sviluppo delle attività di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente articolo 1».

2. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è abrogato.

3. La lettera e) del terzo comma ed il settimo comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono abrogati.

**È approvato.**

## Art. 7.

1. Ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, i prestiti previsti dalla presente legge possono essere assistiti, in tutto o in parte, anche successivamente al loro perfezionamento, da un concorso pubblico nel pagamento degli interessi. Nel caso in cui l'ammissione all'agevolazione avvenisse successivamente al perfezionamento dell'operazione il contributo sarà erogato agli interessati tramite l'istituto finanziatore e sarà comprensivo degli oneri sostenuti nel periodo precedente con gli stessi tassi di riferimento di cui al seguente comma 2.

2. I tassi di riferimento per le operazioni agevolate di prestito di cui alla presente legge sono fissati con decreto del Ministro del tesoro. I tassi minimi per le operazioni agevolate di prestito sono pari al 40 per cento del tasso di riferimento. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno il tasso minimo è del 30 per cento di quello di riferimento.

**È approvato.**

## Art. 8.

1. Qualora il debitore non versi integralmente alla scadenza stabilita l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), o quando il prodotto sottoposto a pegno minacci di deteriorarsi, l'azienda o l'istituto di credito hanno diritto di far vendere il pegno, senza formalità giudiziarie, con le modalità previste dall'articolo 1789 del codice civile.

**È approvato.**

## Art. 9.

1. I beni oggetto dei prestiti previsti dalla presente legge, quando fruente di contributo pubblico nel pagamento degli interessi, non

possono essere distolti dalla loro destinazione per l'intera durata del finanziamento e possono essere alienati solo dopo preventivo benestare dell'ente erogatore del contributo, nonché delle aziende o istituti di credito. La inosservanza degli obblighi suddetti comporta la revoca delle agevolazioni creditizie concesse con conseguente obbligo del beneficiario di rimborsare l'intero ammontare del finanziamento entro tre mesi, oltre ad una penale, fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, calcolata sul finanziamento medesimo.

**È approvato.**

#### Art. 10.

1. Tra le aziende e gli istituti di credito esercenti il credito peschereccio è istituita, presso il fondo interbancario di garanzia, una sezione di garanzia per il credito peschereccio. La sezione garantisce, in via sussidiaria entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la copertura delle perdite che le aziende e gli istituti di credito esercenti il credito peschereccio dimostrino di aver subito nelle operazioni perfezionate ai sensi della presente legge, che siano assistite da privilegio o garanzia reale o da altra garanzia ritenuta idonea.

2. La garanzia della sezione non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La garanzia sussidiaria della sezione copre interamente la perdita risultante per capitale, interessi contrattuali e di mora, spese legali e processuali relative alle azioni esecutive promosse per il recupero del credito.

4. La garanzia diviene operante dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sulle cose gravate da privilegio e sui beni costituiti in garanzia, anche in pendenza di altre procedure esecutive intraprese da aziende e istituti di credito eroganti su altri beni eventualmente posseduti dal proprietario o mutuatario inadempiente.

5. Le somme che devono essere comunque recuperate successivamente al rimborso, da parte della sezione di cui al presente articolo, della perdita denunciata saranno versate alla sezione stessa al netto delle spese sopportate.

6. In dipendenza della garanzia sussidiaria le aziende e gli istituti di credito sono autorizzati a concedere prestiti e finanziamenti fino all'importo del valore cauzionale dei beni in garanzia entro il limite della spesa documentata.

**È approvato.**

#### Art. 11.

1. Le aziende e gli istituti di credito che effettuano le operazioni assistite dalla garanzia di cui all'articolo 10 debbono:

a) eseguire *una tantum* sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della intera erogazione, una

trattenuta nella misura dell'1 per mille, da non ripetere in caso di proroga o rinnovo delle operazioni stesse;

b) versare alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, entro i primi quindici giorni di ciascun trimestre solare, l'ammontare complessivo delle trattenute eseguite nel trimestre precedente.

**È approvato.**

#### Art. 12.

1. Le dotazioni finanziarie della sezione di garanzia per il credito peschereccio sono costituite:

a) dalle trattenute stabilite dall'articolo 11;

b) da un contributo *una tantum* di lire 600 milioni a carico dello Stato per l'anno finanziario 1987;

c) da un importo che le aziende e gli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito peschereccio devono versare annualmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 a copertura delle spese di gestione della sezione;

d) dagli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato alla sezione di garanzia per il credito peschereccio o dagli altri impieghi temporanei decisi dal comitato di amministrazione della sezione, di cui all'articolo 13.

**È approvato.**

#### Art. 13.

1. La sezione di garanzia per il credito peschereccio istituita presso il fondo interbancario di garanzia ha personalità giuridica propria con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

2. La sezione è amministrata da un comitato composto da:

a) tre rappresentanti delle aziende ed istituti di credito autorizzati ad esercitare il credito peschereccio, designati dall'Associazione bancaria italiana;

b) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative di pescatori riconosciute;

c) un rappresentante dell'associazione nazionale delle imprese di pesca;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

f) un funzionario della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

3. Il collegio dei revisori è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del

Ministero della marina mercantile - direzione generale della pesca marittima e da un rappresentante della Banca d'Italia.

4. I componenti del comitato e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro. Il comitato è presieduto da uno dei rappresentanti del Ministero del tesoro. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da un funzionario dell'Associazione bancaria italiana.

**È approvato.**

#### Art. 14.

1. Il comitato di amministrazione della sezione di garanzia per il credito peschereccio ha il compito di provvedere:

- a) all'organizzazione dei servizi della sezione;
- b) alla scelta dei criteri e delle modalità dirette a disciplinare gli interventi della sezione;
- c) a deliberare sulle richieste di rimborso;
- d) a tutto quanto attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento della sezione.

2. Le delibere di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e le norme di funzionamento della sezione sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

**È approvato.**

#### Art. 15.

1. Esercitano le operazioni di credito peschereccio di esercizio:

- a) le aziende e gli istituti di credito abilitati al credito agrario e a quello peschereccio ai sensi delle leggi vigenti;
- b) le aziende e gli istituti di credito abilitati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

**È approvato.**

#### Art. 16.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono stabilite le particolari modalità tecniche necessarie per l'attuazione della presente legge.

2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale, di cui all'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, di concerto con il Ministro del tesoro, gli stanziamenti disponibili per il concorso nel pagamento degli interessi sono ripartiti ogni anno tra i settori riguardanti:

- a) la pesca costiera;
- b) la pesca d'altura in Mediterraneo ed oltre gli stretti;
- c) l'acquacoltura nelle acque marine e salmastre.

**È approvato.**

I senatori Bertoldi, Garofalo, Brina, Vitale, Cannata e Pollini hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 16, un articolo 16-*bis* del seguente tenore:

Art. 16-*bis*.

«1. I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia a carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi derivanti dall'attività di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie attraverso la stipula di convenzioni con gli istituti bancari e l'attivazione di linee di credito garantite dai consorzi medesimi, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari ad un decimo degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di 200 milioni di lire annui.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'erogazione del contributo in conto capitale ai consorzi di garanzia anzidetti, si provvede con apposito accantonamento, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dal successivo articolo 19».

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

FIORINO, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Anche il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento 16-*bis*, presentato dai senatori Bertoldi ed altri.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4, precedentemente accantonato. Ne do lettura:

Art. 4.

1. È istituita la cambiale pesca equiparata, ad ogni effetto, alla cambiale ordinaria. La sua girata produce il trasferimento di tutti i diritti ad essa inerenti.

2. La cambiale pesca deve contenere l'indicazione:

- a) dello scopo dell'operazione;

b) della nave e delle attrezzature, dei dispositivi o delle apparecchiature degli impianti di allevamento, di riproduzione e di valorizzazione del prodotto nel caso di prestito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c);

c) della specie dei prodotti ittici e del luogo dove si trovavano, se si tratta di prestiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e g);

d) del privilegio e delle garanzie che assistono l'operazione.

3. La scadenza della cambiale pesca deve essere contenuta entro il limite di durata dell'operazione.

Ricordo che a questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo è del senatore Ruffino e tende ad aggiungere alla fine, i seguenti commi:

«4. Per quanto non previsto nella presente legge si osservano, se applicabili, le norme relative al privilegio legale ed alla cambiale agraria di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. All'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il n. 8 è aggiunto il seguente:

“9) credito peschereccio di esercizio”;

6. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole “e 8 dell'articolo 16” sono sostituite dalle seguenti “8 e 9 dell'articolo 16”.

Il secondo è dei senatori Brina ed altri e tende ad aggiungere, alla fine, il seguente comma:

«Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, se applicabili, le norme della cambiale agraria di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle disposizioni del trattamento fiscale delle operazioni di credito agrario».

BRINA. Ritiriamo il nostro emendamento poichè lo riteniamo assorbito da quello del senatore Ruffino, che sottoscriviamo.

FIORINO, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il parere del Governo è favorevole all'introduzione dei commi proposti dall'emendamento del senatore Ruffino.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Ruffino e testè sottoscritto dal senatore Brina.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

**È approvato.**

Torniamo ora all'esame degli articoli 17 e seguenti. Ne do lettura:

Art. 17.

1. Le disposizioni del quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque lagunari, salmastre e marittime effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.

**È approvato.**

Art. 18.

1. Le disposizioni dell'articolo 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, devono intendersi applicabili anche alla pesca marittima.

**È approvato.**

Art. 19.

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni per l'anno 1987 e di lire 3.600 milioni per l'anno 1988. Per le finalità di cui all'articolo 12, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per il 1987.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento, e pari a lire 3.600 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167)».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. Credo che sia dovere del relatore riferire il parere della Giunta per gli affari delle comunità europee, la quale ha osservato che l'articolo 7 del disegno di legge prevede un concorso pubblico per il pagamento degli interessi. La stessa Giunta nel suo parere osserva che, al fine di evitare che su tale norma possano essere iniziate procedure di infrazione, è opportuno

impegnare il Governo a verificare che gli obiettivi dell'articolo 1 della legge n. 41 del 1982 rientrano nell'alveo dell'articolo 92 del Trattato e a comunicare comunque subito dopo l'approvazione della legge l'intervento previsto alla Commissione esecutiva di Bruxelles.

Ora, non so se quanto noi abbiamo disposto sia sufficiente ad impegnare il Governo nel senso voluto dalla Giunta per gli affari delle comunità europee.

**PRESIDENTE.** Io credo che sia sufficiente il suo richiamo verbale, senatore Ruffino.

**BRINA.** La postazione di cui al comma 2 dell'articolo 19 è riferita al 1987; trattandosi di provvedimento governativo si è seguita la prassi per cui l'accantonamento viene considerato in disponibilità potendo essere agganciato a pratiche in corso. Comunque dovremo quantificare una previsione anche minima ed elaborare un emendamento all'articolo 19 nel quale si dica che le minore entrate si presumono in lire 100 milioni e faranno comunque carico sulle disponibilità dell'articolo 19. Quindi 3 miliardi si riducono a 2.900 milioni.

**PRESIDENTE.** A questo articolo è stato presentato dai senatori Ruffino, Brina e da me un emendamento tendente ad aggiungere dopo il comma 2, il seguente:

«Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle agevolazioni fiscali concesse con le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 della presente legge andranno in diminuzione delle disponibilità stabilite sul bilancio 1987 e sul bilancio triennale 1987-1989 dal presente articolo»

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 19 nel suo insieme, nel testo emendato.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,25.*